

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI
ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE
DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)**

TRA

MODA E CULTURA Srl Unipersonale con sede in via di Porta Spoletina, 6 – 05100 Terni C.F./P.I. 01337940553 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.ssa Giorgia Nardi, nata a [REDACTED]

E

Azienda Salute Locale di Viterbo, C.F. e P.I. 01455570562, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, nato a [REDACTED] omiciliato per la sua carica presso la sede leagale dell'Azienda, in Viterbo, Via Enrico Fermi n.15, d'ora in poi denominata "Azienda ospitante"

Premesso che

- Moda e Cultura Srl Unipersonale accreditata con la Regione Umbria (D.D. n. 7393 del 26/07/2021) e autorizzata allo svolgimento dei corsi per Operatore Socio Sanitario (OSS) - Piano di formazione l'anno 2021 - D.G.R. n. 809 del 1 settembre 2021 e D.D. n. 9840 del 7 ottobre 2021
- La Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196" individuano i tirocini formativi e di orientamento quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Considerato che:

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- Il tirocinio non ha finalità produttive, bensì natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente e persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- Il tirocinio è previsto dall'ordinamento didattico del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, ai sensi della legge regionale 13/2002 e del D.R. n. 4 /2003 della Regione Umbria.

Si conviene quanto segue

Il tirocinio sarà assoggettato, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

Articolo 1 - Progetto Formativo

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento seguita e verificata da un tutor, indicato da Moda e Cultura Srl Unipersonale da un responsabile dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutor e dal responsabile designato dal Soggetto Ospitante, che dovrà essere firmato dal tirocinante per presa visione ed accettazione delle condizioni.
4. Il progetto formativo dovrà contenere:
 - a) il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor designato dal Soggetto Promotore e di quello designato dal Soggetto Ospitante;

- b) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del Soggetto Ospitante;
- c) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e gli estremi identificativi della polizza di copertura per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto Promotore

Il Soggetto Promotore si impegna a:

1. Assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso Compagnie di assicurazione privata. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.
2. Designare un tutor, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio;
3. Predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
4. Provvedere alla corretta ed inequivocabile identificazione dei tirocinanti mediante apposito tesserino di riconoscimento da apporre in maniera visibile sulla divisa per tutta la durata del tirocinio;
5. Convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.
6. Fornire copia del progetto formativo all'Ufficio Formazione e Tirocini dell'Azienda con largo anticipo prima dell'inizio del tirocinio (almeno 30gg).
7. Fornire all'Azienda ospitante, copia del certificato di idoneità al lavoro.
8. il soggetto promotore si impegna a fornire le divise, le calzature e il tesserino di riconoscimento agli allievi dei corsi.

Articolo 3 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

1. Accogliere per un massimo di 2 tirocinanti, presso le proprie strutture dell'Area Medica e Chirurgica, in qualità di tirocinanti, gli studenti del corso di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) assicurando un fattivo affiancamento, finalizzato a:
 - Assicurare un'assistenza socio-sanitaria al paziente;
 - Curare l'igiene alla persona in ambiente domestico, sanitario e sociale;
 - Tenere i rapporti con i familiari dei pazienti e con il personale della struttura convenzionata;
2. Assicurare lo svolgimento di tirocini in ambito
 - sociale 150 h
 - ambito socio-sanitario 100 h
 - sanitario 200 h
3. Realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
4. Compilare la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinante ed inviarla alla segreteria di Moda e Cultura Srl Unipersonale in seguito della conclusione.
5. Segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, agli istituti assicurativi (INAIL e Compagnia privata presso cui il tirocinante è assicurato per la responsabilità civile verso terzi) ed a Moda e Cultura Srl Unipersonale.
6. Tenere un foglio presenza del tirocinante siglato dal tutor e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso, da consegnare alla Segreteria Studenti di Moda e Cultura Srl Unipersonale.
7. Assicurare e garantire che il Soggetto Ospitante sia accreditata presso la Regione di appartenenza.
8. Lo svolgimento del tirocinio coincide con le sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

Articolo 4 - Obblighi del Tirocinante

Il Tirocinante è tenuto a:

1. Partecipare all'attività di tirocinio nei tempi e con le modalità previste nel progetto, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;

2. Sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene prodotti, informazioni, processi produttivi ed ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. Apporre il tesserino di riconoscimento in maniera visibile sulla propria divisa per tutta la durata del tirocinio.

Articolo 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni uno dalla data della sua sottoscrizione, potrà essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni.

Resta fermo che il soggetto ospitante porterà a termine la formazione di eventuali tirocini in corso.

Articolo 6 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Per quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e smi, riguardante gli obblighi di formazione ed informazione, dotazione dispositivi protezione individuale e tutti gli altri aspetti specifici applicabili all'attività svolta, l'agenzia formativa in qualità di soggetto promotore del tirocinio farà adempimento di tali obblighi, come previsto dall' art. 26 del D.Lgs 81/2008 e smi.

Articolo 7 - Privacy

Le parti in qualità di titolari autonomi del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire, che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Leg. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

Articolo 8 – Regolamenti Aziendali

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Regolamento sulla Sicurezza e del Codice di comportamento, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

Articolo 9 – Imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore e può essere registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente la registrazione.

Articolo 10 - Eventuali controversie

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Il presente atto viene letto approvato e sottoscritto.

Temì,

Viterbo,

Moda e Cultura Srl Unipersonale
Dott.ssa Giorgia Nardi

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo
Commissario Straordinario
Dott. Egisto Bianconi

Firma _____

Firma _____